



**COMUNE DI SAN VINCENZO**

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: [www.comune.sanvincenzo.li.it](http://www.comune.sanvincenzo.li.it)

Posta Certificata: [comunesanvincenzo@postacert.toscana.it](mailto:comunesanvincenzo@postacert.toscana.it)



Bandiera Lilla



Bandiera Verde



Bandiera Blu

**COMUNE SAN VINCENZO**

Provincia di Livorno

# **REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA URBANA E SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO**

Deliberazione C.C. n. 29 del 08.04.2019





## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| Fonti Normative.....  | 1  |
| Titolo I.....   | 1  |
| PRINCIPI E DEFINIZIONI .....  | 1  |
| Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento .....                                   | 1  |
| Art. 2 – Ambito di applicazione .....   | 2  |
| Art. 3 – Definizioni .....  | 2  |
| Titolo II.....  | 3  |
| NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO.....                                | 3  |
| Art. 4 – Divieti.....   | 3  |
| Art. 5 – rispetto del riposo delle persone – accensione dei fuochi.....             | 4  |
| Art. 6 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico..... | 6  |
| Art. 7 – Manutenzione e pulizia di locali prospicienti la pubblica via .....        | 7  |
| Titolo III.....   | 8  |
| NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO.....                                 | 8  |
| Art. 8 – Scritte abusive.....   | 8  |
| Art. 9 - Esposizione di panni e tappeti.....  | 8  |
| Art. 10 - Vetrine e serrande dei negozi.....  | 8  |
| Art. 11 - Oggetti mobili.....   | 8  |
| Art. 12 – Manutenzione degli edifici .....  | 8  |
| Titolo IV.....  | 9  |
| NORME E DIVIETI RELATIVI ALLE PERSONE .....   | 9  |
| Art. 13 – Atti vietati .....  | 9  |
| Titolo V.....   | 9  |
| DISPOSIZIONI FINALI.....  | 9  |
| Art. 14 – Sanzioni.....   | 9  |
| Art. 15 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi .....                          | 10 |
| Art. 16 – Vigilanza.....  | 11 |
| Art. 17 – Collaborazione dei cittadini .....  | 11 |
| Art. 18 – Richiamo a specifiche norme sulla tutela del patrimonio urbano.....       | 11 |
| Art. 19 – Incompatibilità ed abrogazione di norme .....                             | 11 |
| Art. 20 – Entrata in vigore .....   | 11 |





## Fonti Normative

R.D. 18.06.1931 n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e s.m.i.;

D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 48 del 18.04.2017;

D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 13/03/2015;

Regolamento per la Concessione e l'Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con D.C.C. n. 71 del 31.07.2017;

Piano Attuativo della Spiaggia;

Regolamento di gestione del Demanio Marittimo del comune di san Vincenzo approvato con delibera Consiglio Comunale n° 118 del 28/12/2006 modificato con delibera Consiglio Comunale n° 55 del 20/06/2011;

Ordinanza n. 75 del 15.06.2015;

Norme di comportamento per lo svolgimento degli spettacoli di strada approvate con D.G.C. n. 204 del 22.10.2012;

Regolamento - Piano Comunale per la Classificazione Acustica;

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico sugli Enti Locali, come novellato dalla Legge 24.07.2008 n. 125;

Legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata dall'articolo 6-bis della Legge 24.07.2008 n. 125;

## Titolo I

### PRINCIPI E DEFINIZIONI

#### Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini.
2. Il presente Regolamento promuove la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.
3. Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 48 del 18.04.2017 ed in particolare gli articoli 9 e 10 **sono individuate quali AREE DI INTERESSE TURISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE, ai sensi dell'art. 9/c.1 Legge n. 48/2017:**
  - a. Area Pedonale Urbana di Via V. Emanuele II°;
  - b. Sagrati e pertinenze delle Chiese del territorio comunale;

- c. Piazza Giovanni XXIII nei giorni ed orari in cui si svolge il mercato settimanale;
- d. Passeggiata de Il Marinaio;
- e. Torre San Vincenzo e le sue pertinenze;
- f. Aree limitrofe alle infrastrutture del Porto Turistico;
- g. Palazzo della Cultura e le sue pertinenze;
- h. Stazione ferroviaria e le fermate di capolinea dei bus ove si trovano le pensiline di attesa;
- i. Parchi e giardini pubblici urbani;
- j. Parco Naturale di Rimigliano;
- k. Torre Vecchia o "Torraccia" e le sue pertinenze;
- l. Plessi scolastici e le loro pertinenze;
- m. Palazzetti dello Sport e le loro pertinenze;
- n. Bocciodromo e le sue pertinenze;
- o. Impianti Sportivi di Santa Costanza e le loro pertinenze;
- p. Arenile demaniale marittimo, fatte salve le previsioni del Piano Spiaggia.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
  - a. **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
  - b. **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
  - a. *decoro urbano*: un'ottimale fruizione estetica e funzionale del contesto cittadino;
  - b. *arredo urbano* insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
    - 1) all'abitabilità dello spazio pubblico ed in particolare a panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline;
    - 2) alla viabilità e alla segnaletica;
    - 3) ai sistemi di illuminazione pubblica;
  - c. *Autorità comunale o Amministrazione o Comune*: il Comune di San Vincenzo



## Titolo II

### NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

#### Art. 4 – Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da norme penali o disciplinato da specifiche ordinanze , è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, su elementi del patrimonio pubblico e sugli arredi urbani in particolare sugli alberi, sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche, sulle cassette per la raccolta della posta, sulle cabine elettriche, sulle cabine telefoniche e sugli altri manufatti urbani, è inoltre vietato coprire o deteriorare i manifesti già affissi su concessione dell'autorità comunale.
3. E' fatto inoltre divieto di disperdere nell'ambiente materiale pubblicitario o propagandistico. Gli addetti alla distribuzione dovranno adottare gli opportuni accorgimenti per evitarne la dispersione accidentale ed utilizzare le cassette postali per la distribuzione porta a porta.
4. È vietato occupare, anche temporaneamente le aree descritte all'art. 1, comma 3 per esercitare il commercio in forma ambulante, ovvero per l'installazione di chioschi e banchi informativi e propagandistici, salvo autorizzazioni concesse in deroga e fatte salve le disposizioni del Regolamento C.O.S.A.P.;
5. È vietata l'installazione di tende, accampamenti o bivacchi, nonché l'introduzione di veicoli a motore nei luoghi descritti alle lettere i. e j. dell'Art. 1;
6. È vietato alle persone non autorizzate di introdursi nei plessi scolastici ed in tutti gli impianti sportivi e nelle loro pertinenze fuori dagli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche, degli allenamenti e delle gare sportive;
7. È vietato dare pubblici spettacoli o intrattenimenti, salvo quelli autorizzati dai competenti uffici comunali, nelle aree descritte sub 1);
8. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza , è vietato inoltre:
  - a. gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
  - b. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi ed installazioni per la viabilità in genere; in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le altre installazioni ed elementi di pubblica proprietà ed utilità;
  - c. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
  - d. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
  - e. introdurre elementi di arredo urbano o modifiche se non specificatamente autorizzati.

## **Art. 5 - rispetto del riposo delle persone - accensione dei fuochi**

1. Ai sensi del Regolamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 6 del Regolamento Acustico Comunale, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti:
  - a. nel periodo dell'ora solare:
    - 1) dalle ore 8.00 alle ore 12.00
    - 2) dalle ore 13.30 alle ore 19.00
  - b. nel periodo dell'ora legale:
    - 1) dalle ore 8.00 alle ore 13.00
    - 2) dalle ore 15.30 alle ore 20.00
2. Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 6, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore da parte degli spettacoli viaggianti, superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:
  - a. dal lunedì al venerdì:
    - 1) per il periodo dell'ora solare dalle ore 20.00 alle ore 23.00
    - 2) per il periodo dell'ora legale dalle ore 21.00 alle ore 24.00
  - b. il sabato:
    - 1) per il periodo dell'ora solare dalle ore 16.00 alle ore 23.00
    - 2) per il periodo dell'ora legale dalle ore 17.00 alle ore 24.00
  - c. la domenica:
    - 1) per il periodo dell'ora solare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00
    - 2) per il periodo dell'ora legale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
4. Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore da parte delle manifestazioni musicali in luogo pubblico e aperto al pubblico, superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:
  - a. dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30,
  - b. il sabato dalle ore 16.00 alle 24.00,
  - c. la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
5. Il funzionamento delle sorgenti sonore da parte delle manifestazioni popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:
  - a. dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30,
  - b. il sabato dalle ore 16.00 alle 24.00,
  - c. la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.



6. Il funzionamento delle sorgenti sonore da parte delle attività sportive o ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:
  - a. in centro abitato
    - 1) tra le ore 9.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 18.30
  - b. fuori centro abitato
    - 1) tra le ore 8.30 e le ore 13.00 e tra le ore 14.30 e le ore 20.00
  - c. Nei mesi tra aprile e ottobre gli intervalli pomeridiani autorizzati hanno termine
    - 1) in centro abitato alle 20.00
    - 2) fuori centro abitato alle 23.00.
7. Il funzionamento delle sorgenti sonore da parte dei luoghi di pubblici esercizi, pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora, sia in ambiente chiusi che aperto, è disciplinato dalle vigenti leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano i pubblici esercizi.
8. Il funzionamento delle sorgenti sonore da parte delle attività temporanee od occasionali rumorose e scomode quali l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi, l'uso temporaneo di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni (compressori, macchine per tessitura, trapani, macchine da giardino, altoparlanti, ventilatori, aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi utilizzati per fini tecnici, agricoli o diversi, su tutto il territorio comunale è consentito:
  - a. nei mesi da novembre a marzo tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 13.30 e le ore 19.00
  - b. nei mesi tra aprile e ottobre tra le ore 7.30 e le ore 12.30 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00
  - c. di sabato e nei giorni festivi, le attività rumorose sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e • dalle ore 16.00 alle 19.00.
9. L'utilizzo di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori temporanei di cui in ambiente esterno (ad esempio, macchine da giardinaggio) non è consentito:
  - a. prima delle ore 8.00 nei giorni feriali,
  - b. prima delle ore 9.00 del sabato e dei giorni festivi
  - c. prima delle ore 15.00 nel pomeriggio.
10. **Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco**, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria **l'autorizzazione dell'ente competente** sul territorio ai sensi della legge forestale.
11. Gli abbruciamenti eseguiti nella **fascia di terreno** di larghezza pari a **50 metri contigua al bosco** (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei **castagneti da frutto** sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.
12. Le norme di prevenzione prevedono che gli abbruciamenti siano **sempre eseguiti in assenza di vento** (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:

- a. limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili operando in presenza di un adeguato numero di persone e **mai da soli**
  - b. osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.
13. Fino al 30 giugno, è consentita, inoltre, l'accensione di fuochi in bosco, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di cibi, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura, connesse alla permanenza nei boschi. Anche in questo caso l'attività è subordinata al rispetto delle precauzioni che precedono e all'adozione di cautele per evitare la propagazione del fuoco, anche in relazione alle condizioni di ventosità. La sorveglianza del fuoco deve essere costante fino al suo completo spegnimento.
14. Nel rispetto delle prescrizioni è consentita la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate, purché in assenza di vento, ovvero purché i fumi siano debitamente convogliati e sempre che non arrechino disturbo alle abitazioni circostanti.
15. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi e fiamme libere nei parchi e nei giardini pubblici.

#### **Art. 6 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico**

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora gli oggetti di cui al comma 1 siano posti in occasione di attività stagionali, termine della stagionalità chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. *I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.*
4. *È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio.*
5. *È vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale abbandono ai sensi del vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani. Eventuali deroghe, sulla base di differenti accordi preventivi tra l'Amministrazione Comunale ed il Gestore del servizio, potranno essere concesse con specifico Atto autorizzativo dall'Amministrazione Comunale .*
6. *I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione, secondo quanto previsto dal Regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani.*
7. *In caso di raggiungimento della massima capienza, nei giorni ed orari previsti dal Regolamento per la raccolta, i contenitori possono essere collocati su area pubblica per consentirne lo svuotamento da parte del Gestore del servizio.*
8. *I contenitori di norma sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di*



*igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.*

- 9. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.*
- 10. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata.*
- 11. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "buon padre di famiglia". I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.*
- 12. Il lavaggio è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.*
- 13. I contenitori saranno contrassegnati da una numerazione seriale in modo da poterne risalire all'assegnatario, al possessore, ovvero al detentore a qualsiasi titolo.*

#### **Art. 7 – Manutenzione e pulizia di locali prospicienti la pubblica via**

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale si affaccia, nell'arco di una distanza del raggio massimo di m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.
4. Al fine di garantire la continuità degli esercizi commerciali nelle aree identificate come Centri Commerciali Naturali, qualora si determini in tali aree una temporanea chiusura dell'esercizio dell'attività commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere - entro 30 giorni dal verificarsi della chiusura ed in ogni caso entro il termine eventualmente imposto dall'Autorità comunale a seguito di accertamento dell'avvenuta chiusura - ad oscurare la visibilità degli interni attraverso le vetrine, anche mediante tende, pellicole o altri accorgimenti esteticamente accettabili.

**Titolo III**  
**NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO**

**Art. 8 – Scritte abusive**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà comminata la sanzione di cui all'art. 14, fatti salvi i disposti di cui agli articoli 414, 414-bis e 415 del Codice Penale.

**Art. 9 - Esposizione di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche, in maniera tale da superare la soglia di tollerabilità (art. 844 Codice Civile) e da imbrattare le cose pubbliche.

**Art. 10 - Vetrine e serrande dei negozi**

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali del centro storico deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.

**Art. 11 - Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

**Art. 12 – Manutenzione degli edifici**

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, i proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì controllare lo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel comma 1.
3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune



procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato.
5. I proprietari devono evitare inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza, i ristagni d'acqua o l'emanazione di odori. In particolare detti materiali non potranno essere collocati nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
6. I proprietari, i conduttori, i locatari degli immobili devono provvedere al mantenimento del decoro e dell'igienicità delle aree pertinenziali, anche se non affacciantisi sulle aree pubbliche.
7. La disposizione dei commi 4 e 5 si applicano anche per le aree ed i terreni privati, che prospettano su vie e aree pubbliche.

#### **Titolo IV**

### **NORME E DIVIETI RELATIVI ALLE PERSONE**

#### **Art. 13 - Atti vietati**

1. È fatto obbligo indossare indumenti, diversi dai costumi da bagno, che coprano oltre alle parti intime, anche la parte superiore del corpo nei luoghi pubblici al di fuori degli ambiti balneari e delle aree demaniali marittime.
2. E' fatto divieto, al di fuori delle spiagge, stare senza indossare indumenti, che coprano.
3. È vietato bagnarsi e lavarsi nelle fontane pubbliche.
4. E' vietato svolgere giochi ed attività sportive sulle aree pubbliche, escluse quelle a ciò destinate, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
5. E' vietata ogni forma di accattonaggio.

#### **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento saranno punite, ai sensi dell'art. 9/c.1 L. n. 48/2017, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 600,00, ovvero € 200,00 in via breve.
2. **Per le violazioni descritte nel D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 48 del 18.04.2017 potrà essere applicato, a carico dei trasgressori, l'ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo di commissione**

**del fatto, previsto dall'ultimo periodo dell'art. 9, comma 1 e secondo le modalità precisate dall'art. 10 della Legge n. 48/2017.**

3. **Ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 se con una singola azione vengono commesse più violazioni delle disposizioni che precedono, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata a € 600,00.**
4. La violazione dei divieti di cui all'art. 4. comporta l'immediata rimozione delle installazioni, ovvero dei veicoli a cura e spese del trasgressore / obbligato, ovvero a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del trasgressore / obbligato.
5. Se dalle violazioni che precedono deriva l'insudiciamento o il danneggiamento del suolo o dei luoghi, alle sanzioni amministrative previste si aggiunge l'obbligo per il trasgressore / obbligato del ripristino a propria cura e spese, ovvero a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del trasgressore / obbligato.
6. La giunta comunale può stabilire in modo dettagliato gli importi delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.
7. Ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, dell'art. 10 della Legge 26.10.1995 n. 447, dall'art. 51 del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213 le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 che non costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 10.329,00 ovvero € 516,00 in via breve.
8. Nelle aree individuate dal Comune come particolarmente protette, le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 che non costituiscono reato sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 ad Euro 1.033,00 ovvero € 516,00 in via breve.

### **Art. 15 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi**

1. Le violazioni delle norme che precedono comportano la sanzione accessoria dell'immediata sospensione delle attività vietate e/o l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese di coloro degli autori materiali delle violazioni e di coloro che con essi sono obbligati in solido.
2. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a euro 150,00 la Giunta Comunale può valutarne l'esecuzione a cura e spese del Comune, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito verso cui ripetere le spese.
3. In caso di violazioni alla tutela del patrimonio riguardanti beni di Enti pubblici, diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, può valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
4. la procedura del comma 2 è osservata per violazioni alla tutela del patrimonio riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento.
5. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale ai Settori di competenza, con apposito atto.



## **Art. 16 - Vigilanza**

1. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi in questo compito anche di associazioni riconosciute appositamente incaricate e di altri soggetti esterni all'Amministrazione stessa, appositamente individuati.

## **Art. 17 - Collaborazione dei cittadini**

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini può consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree urbane di proprietà del Comune, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. Le richieste di "adozione" accettate dal Comune sono regolate da apposita convenzione.

## **Art. 18 - Richiamo a specifiche norme sulla tutela del patrimonio urbano**

1. Per quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di tutela del patrimonio urbano previsti da altri regolamenti, piani e/o ordinanze comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in tali atti contenute, salvo che non siano in contrasto con quelle del presente regolamento.

## **Art. 19 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie, nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

## **Art. 20 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.



